



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE MERCATO, CONCORRENZA, CONSUMATORI, VIGILANZA E NORMATIVA TECNICA
Divisione IV - Promozione della concorrenza

AI SUAP ACCREDITATI DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IN INDIRIZZO

e, per conoscenza:

AI SUAP OPERANTI IN DELEGA O IN CONVENZIONE CON LE CCIAA
IN INDIRIZZO

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0151561 - 03/09/2014 - USCITA

ALLA REGIONE LAZIO
Via R.R. Garibaldi 7
00145 ROMA

ALLA REGIONE LOMBARDIA
Via Fabio Fizi 22
20124 MILANO

ALLA REGIONE MARCHE
Via Gentile da Fabriano 1
60125 ANCONA

ALLA REGIONE PIEMONTE
P.zza Castello 165
10122 TORINO

ALLA REGIONE VENETO
Dorsoduro 3901
30123 Venezia.

ALL'ANCI
Via dei Prefetti 46
00186 ROMA



OGGETTO: DPR 9 luglio 2010, n. 159 - “Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

Modalità di trasmissione delle dichiarazioni di conformità al SUAP.

Nel corso del 2010 sono stati emanati i due decreti attuativi dell'articolo 38, commi 3 e 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Trattasi dei due interventi normativi, funzionali al disegno di semplificazione di assetti procedurali ed organizzativi, aventi ad oggetto il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) e le Agenzie per le imprese.

Il DPR 7 settembre 2010, n. 160 reca la nuova disciplina del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), che semplifica e riordina la disciplina dello sportello unico, ne individua il ruolo di canale unico tra imprenditore ed amministrazione per eliminare ripetizioni istruttorie e documentali e prevede l'introduzione dell'esclusivo utilizzo degli strumenti telematici nell'esplicazione di tutte le fasi del procedimento amministrativo, al fine di garantire semplificazione e certezza dei tempi di conclusione. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività d'impresa e i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati, esclusivamente in modalità telematica, al SUAP del comune competente per il territorio, che provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento (anch'esse tenute ad adottare modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione) e assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento. L'elenco dei comuni con il SUAP operante è disponibile nell'apposita sezione del portale www.impresainungiorno.gov.it.

Il DPR 9 luglio 2010, n. 159, disciplina le Agenzie per le imprese, istituite dalla norma primaria con lo scopo di facilitare i rapporti tra imprese e amministrazione sotto vari profili, compreso quello telematico. L'art. 38, al comma 3, lett. c), prevede la possibilità per gli imprenditori di affidare a soggetti privati, denominati appunto Agenzie per le imprese, il compito di attestare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'attività di impresa, mediante il rilascio di una dichiarazione di conformità, che in quanto tale costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività o per la realizzazione dell'intervento. La dichiarazione di conformità è rilasciata solo per le pratiche rientranti nell'attività vincolata dell'amministrazione. Qualora infatti si tratti di procedimenti che comportano attività discrezionale, le Agenzie svolgono unicamente attività istruttoria in luogo e a supporto del SUAP.

Per l'esercizio della loro attività, le Agenzie devono essere state accreditate dal Ministero dello sviluppo economico. A tal fine l'organismo che intende accreditarsi presenta apposita istanza



con l'indicazione dettagliata delle attività economiche per le quali chiede l'accreditamento e dell'ambito territoriale, almeno regionale, nel quale intende operare. A tal fine deve accludere all'istanza la documentazione comprovante il possesso di una struttura tecnico-amministrativa rispondente a criteri di competenza, indipendenza e terzietà, nonché copia dell'atto di stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale che copra i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività e che sia valida per l'intera durata dell'accreditamento.

La disciplina prevede due livelli di accreditamento. Il primo livello è riferito alle attività vincolate ossia soggette a SCIA, mentre il secondo abilita l'Agenzia ad esercitare attività istruttoria in luogo e a supporto dello sportello unico nei casi in cui l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa comporta attività discrezionale da parte dell'amministrazione.

Sia nel primo caso (Agenzie di tipo a) che nel secondo (Agenzie di tipo b) l'accreditamento è concesso con provvedimento della scrivente Direzione generale ai soggetti richiedenti l'accreditamento che, a seguito della verifica da parte del Ministero, delle Regioni nei cui ambiti territoriali intendono svolgere l'attività, nonché delle eventuali amministrazioni statali coinvolte in relazione alla tipologia di procedimenti in relazione ai quali intendono operare, risultano in possesso dei requisiti e dei presupposti previsti dal citato DPR n. 159 e, nello specifico, dall'allegato al decreto.

A seguito dell'ottenimento del provvedimento di accreditamento le Agenzie per le imprese di tipo a) nel procedimento automatizzato di cui all'art. 5 del citato decreto n. 160, in caso di esito positivo della verifica trasmettono al SUAP competente per territorio una *dichiarazione di conformità* comprensiva della SCIA e delle attestazioni e certificazioni richieste, che costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività o per la realizzazione dell'intervento dichiarato: l'art. 38, comma 3, lett. c), del decreto legge n. 112 del 2008, infatti, conferisce alla dichiarazione di conformità da esse rilasciata valore provvedimentale, circostanza che, sotto questo aspetto, fa assumere alle Agenzie la veste di *amministrazioni-autorità* incaricate di esercitare pubbliche funzioni. Nel procedimento ordinario di cui all'art. 7 del citato decreto n. 160, esse offrono assistenza all'imprenditore ai fini della individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività d'impresa o alla realizzazione di impianti produttivi, per la redazione in formato elettronico delle domande e su richiesta dell'interessato, per lo svolgimento dell'attività istruttoria. In tal senso le Agenzie di tipo b) rilasceranno una attestazione dell'accertato rispetto di tutte le prescrizioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e procedurale previste dalla normativa ai fini della formazione dell'atto autorizzatorio.

Nel rimandare alla sezione Agenzie per le imprese del portale www.impresainungiorno.gov.it per il dettaglio dei procedimenti e dei settori per i quali sono state accreditate, di seguito si riportano le denominazioni delle Agenzie per le imprese accreditate alla data odierna per l'esercizio dell'attività di tipo a) con i relativi ambiti regionali:



- ✓ UNITER S.r.l., costituita da **Confcommercio**, operante in Lombardia, Marche, Veneto;
- ✓ CAF **CNA** S.r.l., operante in Marche, Lazio, Veneto;
- ✓ AGENZIA PER LE IMPRESE **Confartigianato** S.r.l., operante in Marche, Veneto, Lombardia, Lazio;
- ✓ CAAF SICUREZZA FISCALE SRL, costituita da **Confesercenti**, operante nel Lazio;
- ✓ AGENZIA NAZIONALE PER LE IMPRESE DEI PROFESSIONISTI S.r.l. ovvero AGIPRO, operante in Lombardia e Piemonte.

Premesso quanto sopra si richiama il disposto di cui all'art. 19-bis, comma 1, lett. a), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale prevede che *“i controlli, le dichiarazioni, e le attività istruttorie delle Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i controlli e le attività delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari, salvo per le determinazioni in via di autotutela e per l'esercizio della discrezionalità”*.

Si richiama, altresì, il comma 3 del medesimo articolo il quale modifica l'art. 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e stabilisce che, nel caso di SCIA corredata della dichiarazione di conformità rilasciata da una Agenzia di tipo a) all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

Ciò significa che, nel caso di specie, ossia in presenza della dichiarazione di conformità rilasciata dall'Agenzia per le imprese, attestante la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per l'avvio o l'intervento non è ammissibile l'applicazione del primo periodo del comma 3 che disciplina l'attività inibitoria e riparatoria che l'amministrazione competente può porre in essere dopo aver accertato la carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1 citato che, in questo caso, sono già stati verificati da parte dell'Agenzia per le Imprese.

Di conseguenza, considerato quanto esplicitato in relazione al ruolo e alla funzione affidati a detti organismi dalla disciplina vigente, nonché il rilievo che possono assumere nel rappresentare un efficace ed ulteriore supporto per le imprese negli ambiti territoriali nei quali sono legittimati ad operare, con la presente si intende segnalare ai Comuni in indirizzo, appartenenti alle Regioni nei cui ambiti territoriali le Agenzie su elencate sono legittimate ad operare, l'opportunità di inserire, nella sezione dedicata al SUAP indicata nell'istanza di accreditamento del medesimo presentata alla scrivente amministrazione, l'informazione relativa alla circostanza della esistenza nell'ambito territoriale di riferimento di Agenzie per le imprese accreditate (con relative denominazioni, servizi prestati in ordine ai procedimenti per i quali hanno ottenuto l'accreditamento, nonché, ove sussistano eventuali costi da sostenere) e quindi la conseguente possibilità per le imprese di optare, in alternativa all'invio telematico diretto al SUAP, per l'invio telematico all'Agenzia presente nel territorio.



Stante quanto sopra, si richiama l'art. 4, commi 1 e 2 del citato DPR n. 159, il quale dispone che *“Le Agenzie comunicano immediatamente al SUAP, tramite il portale, le dichiarazioni di conformità costituenti titolo autorizzatorio rilasciate, le attestazioni rese a supporto degli Sportelli Unici e le istanze per le quali e' stata accertata la mancanza dei presupposti per l'esercizio dell'attività di impresa”* e che *“Le Amministrazioni competenti tengono conto di tali informazioni, raccolte in una banca dati integrata con il portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza (..)”*.

Si richiama, altresì, la disposizione di cui all'art. 6, comma 2, del citato DPR n. 160, la quale dispone che *“L'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al SUAP una dichiarazione di conformità, comprensiva della SCIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. (..). Il SUAP provvede ad inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 11”* del medesimo decreto.

Dal contenuto delle disposizioni su richiamate risulta evidente che la disciplina in materia di SUAP e Agenzie per le imprese di cui al DPR n. 160 e al DPR n. 159 presuppongono ai fini dell'operatività del sistema un costante e continuo flusso di informazioni, notizie e dati tra SUAP, Agenzie e Portale nazionale, che, solo ove funzionante a regime, è in grado di garantire alle imprese un servizio rispondente ai dettami normativi e alle amministrazioni coinvolte una efficace attività di monitoraggio e la conseguente adozione, ove se ne rilevi la necessità, di misure correttive finalizzate ad eliminare inadempienze, disfunzioni o irregolarità

In tal senso assume rilievo, ad avviso della scrivente che i SUAP in indirizzo operino, altresì, al fine di dotarsi dei necessari strumenti informatici in grado di consentire che le dichiarazioni di conformità possano essere trasmesse telematicamente in maniera corretta ed efficace da parte delle Agenzie per le Imprese al SUAP e poi possano essere inserite nel Portale www.impresainungiorno.gov.it.

Ci si riferisce, nello specifico, ai Comuni che abbiano già reso pienamente operativa la possibilità di inoltrare le Scia utilizzando la procedura informatica all'uopo predisposta che risponde alle caratteristiche tecniche stabilite dal decreto n. 160, considerato che ai sensi e per gli effetti dall'articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale 10 novembre 2011, recante misure per l'attuazione dello sportello unico, il quale disciplina le modalità di rilascio e gli effetti della ricevuta, *“In attesa dell'adozione, da parte del SUAP, di strumenti che consentano la verifica in modalità informatica della completezza formale della segnalazione o dell'istanza e dei relativi allegati, nonché di una ricevuta rilasciata automaticamente ai sensi delle regole tecniche stabilite dal decreto, è valida la ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP della segnalazione o dell'istanza, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, oppure la ricevuta emessa in modalità automatica dal portale*



www.impresainungiorno.it.gov.it o dal sito del SUAP tramite web browser, previa identificazione informatica secondo le modalità previste (...)”.

Ai Comuni nei quali sia pienamente operativo il percorso telematico auto compilativo per tutti i procedimenti relativi all’attività d’impresa, correttamente indicato sulla pagina web del SUAP, pertanto, si segnala l’opportunità di adottare un sistema di opzione informatico riservato alle Agenzie per le imprese, nel quale possano transitare le dichiarazioni di conformità dalle medesime rilasciate in considerazione della circostanza che in tal caso è già stata verificata la completezza formale e la correttezza sostanziale della Scia e dei relativi allegati.

Ove il Comune utilizzi piattaforme regionali, si estende alla Regione l’invito a prevedere forme di comunicazione telematica espressamente dedicate alle Agenzie per le imprese.

In conclusione, a conferma della opportunità di predisporre una specifica opzione dedicata alle imprese che vogliono usufruire dei servizi delle Agenzie per le imprese, si evidenzia che detta facoltà è già operativa sul portale nazionale *www.impresainungiorno.it.gov.it* per cui la sua introduzione sui siti degli enti locale consentirebbe di uniformare le opportunità e garantire al meglio il servizio alle imprese.

IL DIRETTORE GENERALE

Gianfrancesco Vecchio